

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

nel procedimento iscritto al n. 257/2006 promosso da

San Paolo|IMI

contro

l

l

ha pronunciato il seguente decreto

- ~ lettà la istanza di sospensione presentata il 2 ottobre 2012 nell'interesse dei debitori;
- ~ rilevato che la legge 44/1999 prevede la elargizione in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive o di usura di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito;
- ~ rilevato, altresì, che l'art. 20 comma 4 L. 44/1999 stabilisce in favore dei soggetti che abbiano richiesto l'elargizione predetta ai sensi dell'art. 13 anche la sospensione per la durata di trecento giorni dei termini relativi ai processi esecutivi immobiliari, ivi comprese le vendite forzate;
- ~ ritenuto che, per effetto dell'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1 legge 27/1/2012 n. 3, la predetta sospensione operi automaticamente a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo;
- ~ visto il parere del Pubblico Ministero in data 26 settembre 2012

P.Q.M.

prende atto della sospensione delle operazioni di vendita disposta dal p.m. e, per l'effetto, dispone la interruzione di tali operazioni per la durata di 300 giorni a decorrere dalla emissione del provvedimento favorevole della Procura.

Dispone che il notaio delegato dopo la scadenza del termine indicato predisponga l'avviso di vendita senza incanto e con incanto per tutti i lotti per i quali è già stata autorizzata l'asta forzata, secondo le modalità e le condizioni indicate nella ordinanza autorizzativa emessa ex art. 569 c.p.c. ed all'ultimo prezzo raggiunto, senza necessità di ulteriori atti di impulso da parte dei creditori precedenti o intervenuti.

Si comunichi alle parti costituite ed al notaio delegato.

Cagliari, 3 ottobre 2012

Il Giudice


Depositato in Cancelleria
Cagliari 3/10/12

Il Cancelliere
